

**REPERTORIO 15.03**

# **REGOLAMENTO**

## **“APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2003

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2008

Modificato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del  
Consiglio Comunale n. 11 del 23.04.2012

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2015

## I N D I C E

### **PARTE I<sup>^</sup>: PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 8 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 9 Principali obblighi del concessionario
- Art. 10 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione - rinuncia
- Art. 11 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 12 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 13 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 14 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 15 Occupazioni d'urgenza

### **PARTE II<sup>^</sup>: DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

- Art. 16 Oggetto del canone
- Art. 17 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 18 Durata delle occupazioni
- Art. 19 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 20 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 21 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 22 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 23 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 24 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 25 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 26 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 27 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 28 Occupazioni abusive – Indennità - Sanzioni
- Art. 29 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 30 Funzionario responsabile
- Art. 31 Disciplina transitoria
- Art. 32 Entrata in vigore del presente regolamento

**PARTE I<sup>^</sup>**  
**PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI**  
**AUTORIZZAZIONE /CONCESSIONE**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.
3. Non formano oggetto del presente regolamento le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali.

**Art. 2 - Concessioni /Autorizzazioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Limitatamente ai portici pubblici ed ai portici privati, ma soggetti a servitù di pubblico passaggio, la concessione/autorizzazione di occupazione viene accolta a condizione che rimanga comunque garantita una superficie idonea al pubblico passaggio. In particolare, tenuto conto delle varie ampiezze dei portici esistenti, devono essere garantite le seguenti misure minime per i passaggi :
  - portici di ampiezza netta superiore a 3,00 mt : deve essere garantito un passaggio minimo di 2,30 mt;
  - portici di ampiezza netta compresa tra 2,30 mt e 3,00 mt : deve essere garantito un passaggio minimo di 2,00 mt;
  - portici di ampiezza netta inferiore a 2,30 mt : deve essere garantito un passaggio minimo di 1,50 mt.

**Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed

attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con autoveicoli nelle apposite aree di parcheggio.

#### **Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione /autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al competente ufficio.

2. La domanda, in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui agli artt. 16 e 17/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
- c) l'individuazione e ubicazione dell'occupazione;
- d) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione;
- e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché al versamento della cauzione che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;

3. Se necessario potranno essere richiesti dal responsabile del procedimento i documenti ritenuti utili (disegni, calcoli, ecc.) relativi alla particolare tipologia di occupazione.

4. La domanda deve in ogni modo essere presentata anche qualora l'occupazione sia esente dall'applicazione del canone.

#### **Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della domanda al protocollo comunale. Per le concessioni pluriennali è il termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni stanti i maggiori adempimenti previsti per l'espletamento della procedura di rilascio.

#### **Art. 6 - Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame

preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta di integrazione.

3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

4. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al responsabile di settore per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego motivato della stessa. La nota di determinazione del canone dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

### **Art. 7 - Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del settore previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo (da applicarsi sull'atto)
- spese di sopralluogo (se necessario per il procedimento)
- deposito cauzionale

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

### **Art. 8 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

### **Art. 9 - Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in

modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

#### **Art. 10 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione - rinuncia**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo e con la sola restituzione del canone residuo corrisposto, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione e del deposito cauzionale.

3. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 7, comma 2.

#### **Art. 11 - Decadenza dalla concessione/autorizzazione**

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione /autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
- in via generale, per la violazione delle norme del presente regolamento.

#### **Art. 12 - Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il cedente è tenuto ad avvertire l'Amministrazione immediatamente ed il subentrante è obbligato a presentare domanda, contenente gli elementi indicati all'art. 4, per ottenere il rilascio di una nuova

concessione/autorizzazione.

### **Art. 13 - Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 3 (tre) giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

### **Art. 14 – Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni.**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare e numerare progressivamente i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono a registrare le eventuali variazioni.

### **Art. 15 - Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 28 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## **PARTE II<sup>A</sup>**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

### **Art. 16 - Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, nonché su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e termini di legge.

2. Non sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d. lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), i tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto

questo Comune ha popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

3. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

4. Il canone non è applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- realizzate con passi carrabili;
- con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;
- realizzate dallo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi);
- le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato;
- le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a 60 minuti;
- le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni effettuate con luminarie natalizie;
- le occupazioni effettuate con piante ornamentali, cestini portarifiuti ed altri manufatti, nei soli casi autorizzati dal Comune come installazioni di arredo urbano;
- le occupazioni, con una superficie non superiore a 10 metri quadrati, relative a iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale;
- le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da ONLUS e associazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro, iscritte all'albo comunale, e individuate nel calendario annuale delle manifestazioni.

#### **Art. 17 - Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di

concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

### **Art. 18 - Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

### **Art. 19 - Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.
2. A tal fine, il territorio comunale è stato suddiviso in 2 (due) categorie, individuate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26.05.1994:
  - 1^ categoria: centro abitato
  - 2^ categoria: rimanente territorio
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.

### **Art. 20 Determinazione della misura di tariffa base**

1. Il canone si determina in base all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore delle cifra contenente decimali.

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

- I^ categoria: € 0,50
- II^ categoria: € 0,40

b) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 21 del presente regolamento, è determinata a fasce orarie:

- fino a 12 ore di occupazione: 60% della tariffa giornaliera
- oltre a 12 ore e fino a 24 ore di occupazione: 100% della tariffa giornaliera

**OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 12% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera a) moltiplicata per 365.

2. Le tariffe base e le percentuali previste dal presente articolo sono determinate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'applicazione nell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione, si applicano le tariffe precedentemente approvate.

**Art. 21 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 20 del presente regolamento.

**Art. 22 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie****A ) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

2) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

**B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1), del presente articolo.

2) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Le superfici occupate con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

3) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

C) Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia permanenti che temporanee sono calcolate in ragione del 10%.

### **Art. 23 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni**

1. I coefficienti sono determinati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'applicazione nell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione, si applicano le tariffe precedentemente approvate.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti	1
Occupazioni realizzate da commercianti su aree pubbliche	0.60
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1
Venditori ambulanti in occasione di festeggiamenti e fiere	0.80
Venditori ambulanti	0.60
Produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0.30
Distributori di carburante	0.20
Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0.80
Esercizi pubblici	0.70
Occupazioni realizzate per altre attività	1

### **Art. 24 - Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

#### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 20 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 23. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA :  $PTB \times CE \times MQ / ML \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

**B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 20 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 23. L'importo così ottenuto viene adeguato alla misura della fascia oraria e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

**FORMULA : TB x CE: MFO (misura della fascia oraria) x MQ/ML**

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

**Art. 25 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, come segue:

- € 0,77 per utente;

2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

4. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato rivalutando la tariffa per utente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

**Art. 26 - Agevolazioni e riduzioni**

1. Il canone, come determinato dall'articolo 24 del presente regolamento, è ridotto, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'applicazione nell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione, si applicano le tariffe precedentemente approvate.

a) al 20% per le occupazioni realizzate per finalità politiche;

b) al 20% per le occupazioni realizzate dalle "ONLUS" per le finalità indicate nell'art. 10 del d. lgs. Del 04.12.1997, n. 460;

c) al 40% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi;

d) al 90% per le occupazioni temporanee che si protraggano per un periodo inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, con pagamento anticipato;

e) al 80% per le occupazioni temporanee di durata giornaliera fino a 12 ore che si

protraggano per un periodo non inferiore a 15 giorni;

f) al 50% per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi con sedie e tavolini per effettuare servizio esterno di somministrazione.

g) al 50% per le occupazioni temporanee realizzate dagli esercizi di vicinato (commercio in sede fissa) che espongano i prodotti in occasione del mercato settimanale, di manifestazioni e festeggiamenti.

2. Le riduzioni previste dal presente articolo sono cumulabili.

### **Art. 27 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, entro 30 giorni dal rilascio del relativo atto di concessione, e, per le annualità successive entro il 31 gennaio mediante:

a) versamento diretto alla tesoreria del comune;

b) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, entro il giorno successivo a quello del rilascio della concessione, e comunque prima dell'occupazione stessa.

3. Per le occupazioni permanenti il cui canone complessivo supera la somma di € 260,00 il può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 3 (tre) rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, maggio e settembre.

4. Per le occupazioni permanenti di cui all'art. 25 del presente regolamento, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ciascun anno.

### **Art. 28 - Occupazioni abusive - Indennità – Sanzioni**

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, si considerano, ai fini dell'applicazione dell'indennità prevista dal presente articolo, permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione/autorizzazione si intendono abusive a tutti gli effetti.

3. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, e validamente notificata al concessionario, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo a quelle abusive.

4. In caso di occupazione abusiva, l'occupante è soggetto al pagamento di una indennità pari al canone previsto per le occupazioni temporanee o permanenti della medesima natura, maggiorato del 30 per cento.

5. In caso di occupazione abusiva, oltre all'indennità di cui al comma 4 del presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per indennità e la stessa aumentata del 50 per cento in caso di occupazioni effettuate in difformità dall'atto di concessione/autorizzazione;
  - sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per l'indennità maggiorata del 50 per cento e il doppio della stessa in caso di occupazioni abusive effettuate senza il rilascio di alcun atto di concessione/autorizzazione.
6. In caso di infedeltà nei dati dichiarati nella richiesta di autorizzazione/concessione, nelle risposte inviate e, in generale, per ogni altra violazione delle norme del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la somma prevista dal comma 4 e la stessa aumentata del 50 per cento.
7. Gli atti relativi agli abusi di cui al comma 4 sono trasmessi all'ufficio competente il quale provvede all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e alla notificazione agli interessati degli estremi delle violazioni e delle sanzioni.
8. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5, non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con d. lgs. 03.04.92 n. 285.
9. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui ai commi precedenti. Tutti gli occupanti abusivi, restando fermo l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente.
10. Per la determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi precedenti, si terrà conto della eventuale reiterazione della violazione, ai sensi dell'art.8 bis della legge 24.11.1989 n.689 . Pertanto si applicherà l'importo minimo nel caso di prima violazione e l'importo massimo dalla seconda violazione in poi, con applicazione dei criteri individuati all'art.11 della legge 24.11.1989 n.689 .

#### **Art. 29 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione comunale provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine stabilito. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un interesse di mora dello 0,5 per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 (quindici) giorni.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al comma 1.
3. I versamenti del canone, degli interessi di mora, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie dovranno essere effettuati con le modalità indicate all'art. 27, comma 1, del presente regolamento;
4. La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, mediante concessionario di riscossione.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione.

### **Art. 30 Funzionario responsabile**

1. Il responsabile di settore preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del responsabile di settore, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

### **Art. 31 - Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

### **Art. 32 - Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.